

---

**D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 <sup>(1)</sup>.**

**Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'*articolo 45, comma 1, lettera a)*, della *L. 17 maggio 1999, n. 144*.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2000, n. 154.

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la *legge 17 maggio 1999, n. 144*, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 2), che, al fine di realizzare il riordino del sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo dell'effettiva situazione di disagio;

Visto il *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che riserva allo Stato l'esercizio di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

---

---

**1. Finalità e definizioni <sup>(2)</sup>.**

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:

a) i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;

b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

2. Ad ogni effetto si intendono per:

a) «adolescenti», i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;

b) «giovani», i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;

c) «stato di disoccupazione», la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;

d) «disoccupati di lunga durata», coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;

e) «inoccupati di lunga durata», coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;

f) «donne in reinserimento lavorativo», quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;

g) «servizi competenti», i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano <sup>(3)</sup>.

---

(2) Articolo così sostituito dall'*art. 1, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*. Vedi, anche, il comma 2 dell'*art. 3* dello stesso decreto.

(3) Vedi, anche, i commi 44 e 45 dell'*art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92*.

---

**1-bis.** *Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento.*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.

2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.

3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall'*articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053*, dall'*articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, dall'*articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68*.

4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, è disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio <sup>(4)</sup>.

---

(4) Articolo aggiunto dall'*art. 2, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*. Vedi, anche, il comma 3 dell'*art. 17, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231*.

---

## **2. Stato di disoccupazione.**

1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato, o anche tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa <sup>(5)</sup>.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1 <sup>(6)</sup>.

3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti <sup>(7)</sup>.

4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione è effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità:

a) sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;

b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato <sup>(8)</sup>.

5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* <sup>(9)</sup>.

6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero

<sup>(10)</sup>.

7. [Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione fino all'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, di norme che prevedono modalità e termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori previste nel regolamento di semplificazione di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-bis, e successive modificazioni*]<sup>(11)</sup>.

---

(5) Comma sostituito dall'*art. 3, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297* e, successivamente, così modificato dall'*art. 3, comma 2, D.L. 20 marzo 2014, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78*.

(6) Vedi, anche, il comma 38 dell'*art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92*.

(7) Comma così sostituito dall'*art. 3, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(8) Comma così sostituito dall'*art. 3, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(9) Comma così modificato dall'*art. 3, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(10) Comma così modificato dall'*art. 3, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(11) Comma soppresso dall'*art. 3, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

---

### **3. Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego** <sup>(12) (13)</sup>.

1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:

a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale:

1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.

1-*bis*. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti azioni:

a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;

c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza;

d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito <sup>(14)</sup>.

1-*ter*. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall'attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato <sup>(15)</sup>.

---

(12) Rubrica così sostituita dalla lettera b) del comma 33 dell'art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92.

(13) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

(14) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 33 dell'art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92.

(15) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 33 dell'art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92.

---

#### 4. Perdita dello stato di disoccupazione <sup>(16)</sup>.

1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:

a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'*articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468* <sup>(17)</sup>;

b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;

c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della *legge 24 giugno 1997, n. 196*, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni <sup>(18)</sup>;

d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi <sup>(19) (20)</sup>.

---

(16) Articolo così sostituito dall'*art. 5, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(17) La presente lettera, già abrogata dal n. 1) della lettera c) del comma 33 dell'*art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92*, è stata reinserita dal comma 7 dell'*art. 7, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*.

(18) Lettera così modificata dal numero 2) della lettera c) del comma 33 dell'*art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92*.

(19) Lettera prima sostituita dal n. 3) della lett. c) del comma 33 dell'*art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92* e poi così modificata dal comma 7-bis dell'*art. 7, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99*.

(20) La Corte costituzionale, con ordinanza 5 - 8 luglio 2010, n. 251 (Gazz. Uff. 14 luglio 2010, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297*, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione.

---

#### **4-bis.** *Modalità di assunzione e adempimenti successivi.*

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al *decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 ottobre 1987, n. 398*, nonché quelle previste dalla *legge 12 marzo 1999, n. 68*.

2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'*articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al *decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152*. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal *decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152*. Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione di cui al *decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152*, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* <sup>(21)</sup>.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale <sup>(22)</sup>.

4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente <sup>(23)</sup>.

5. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito

territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro <sup>(24)</sup>:

a) proroga del termine inizialmente fissato;

b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato <sup>(25)</sup>;

*e-bis*) trasferimento del lavoratore <sup>(26)</sup>;

*e-ter*) distacco del lavoratore <sup>(27)</sup>;

*e-quater*) modifica della ragione sociale del datore di lavoro <sup>(28)</sup>;

*e-quinquies*) trasferimento d'azienda o di ramo di essa <sup>(29)</sup> <sup>(30)</sup>.

6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie <sup>(31)</sup> <sup>(32)</sup>.

*6-bis*. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, le parole: «o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze» sono soppresse <sup>(33)</sup>.

*6-ter*. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma <sup>(34)</sup>.

7. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata<sup>(35)</sup>.

8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del *decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*, e del comma 1 dell'articolo 21 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della *legge 11 gennaio 1979, n. 12*, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5, primo comma, della *legge 11 gennaio 1979, n. 12*, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979<sup>(36)</sup>.

---

(21) Comma prima sostituito dall'art. 40, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 3 dell'art. 5, L. 4 novembre 2010, n. 183. Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

(22) Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 22, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

(23) Vedi, anche, l'art. 19 e il comma 7 dell'art. 86, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

(24) Alinea così modificato dal comma 4 dell'art. 5, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(25) Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

(26) Lettera aggiunta dal comma 1183 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi l'art. 11, comma 2, D.M. 16 aprile 2014.

(27) Lettera aggiunta dal comma 1183 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi l'art. 11, comma 2, D.M. 16 aprile 2014.

(28) Lettera aggiunta dal comma 1183 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi l'art. 11, comma 2, D.M. 16 aprile 2014.

(29) Lettera aggiunta dal comma 1183 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi l'art. 11, comma 2, D.M. 16 aprile 2014.

(30) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2, D.L. 7 settembre 2007, n. 147.

(31) Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter sostituiscono l'originario comma 6 ai sensi di quanto disposto dal comma 1184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dal comma 4 dell'art. 6, L. 23 luglio 2009, n. 99. Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 11, comma 2, D.M. 16 aprile 2014.

(32) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi il comma 5 dell'art. 9, D.L. 28 giugno 2013, n. 76.

(33) Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter così sostituiscono l'originario comma 6 ai sensi di quanto disposto dal comma 1184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 11, comma 2, D.M. 16 aprile 2014.

(34) Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter così sostituiscono l'originario comma 6 ai sensi di quanto disposto dal comma 1184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 11, comma 2, D.M. 16 aprile 2014.

(35) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 ottobre 2007. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 17 e l'art. 19, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

(36) Articolo aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. Per l'integrazione della comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto, di cui al presente articolo, vedi l'art. 6, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.

---

## **5. Disposizioni transitorie e finali.**

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell'indennità di mobilità, di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223

<sup>(37)</sup>.

2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono individuati criteri e modalità di raccordo tra l'attività svolta dai servizi competenti ai sensi del presente decreto e quella delle strutture private autorizzate all'attività di

mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'*articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*.

*2-bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*, commi 4, 5, 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 4-*bis*. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'*articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38*, è soppresso <sup>(38)</sup>.

---

(37) Comma così modificato dall'*art. 7, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(38) Comma aggiunto dall'*art. 7, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.